

Il decreto legge n.20/2023

***“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso
legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione
irregolare”***

Diritto e normativa delle migrazioni

Avv. Celina Frondizi

Il c.d. decreto Cutro

IL 5 maggio 2023 è stato convertito in legge e pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta ufficiale.

La legge di conversione è la n. 50/2023.

Alcune associazioni che si occupano dei diritti dei migranti considerano che il d.l. affronti ancora una volta in maniera emergenziale la materia migratoria e che tenda alla criminalizzazione dei migranti.

E' stato definito un provvedimento inadeguato, disumano, illegittimo, inutile e sbagliato.

1. ***Inadeguato*** rispetto agli ingressi per lavoro perché il sistema delle assunzioni resta insufficiente e superato da 20 anni;
2. ***disumano*** perché limita l'accesso alla protezione speciale e priva le persone che si trovano in Italia e che hanno costruito relazioni familiari e di lavoro della possibilità di uscire dalla irregolarità;
3. ***illegittimo*** perché il diritto e il rispetto alla vita privata e familiare è sancito nell'art.8 CEDU ed il nostro paese ha l'obbligo di assicurarlo;
4. ***inutile*** perché non è costruendo CPR o aumentando i trattenimenti che si risolve il problema dell'irregolarità;
5. ***sbagliato*** e controproducente in termini di inclusione e sicurezza sociale perché si interviene nel sistema di accoglienza precludendo l'accesso al sistema SAI e alla accoglienza diffusa ai richiedenti asilo (torniamo ai decreti Salvini) creando precarietà, invisibilità, sfruttamento.

Entriamo nel merito delle riforme previste dal d.l.

Accoglienza

- 1. Del Sistema Sai potranno beneficiare soltanto coloro che sono stati riconosciuti titolari di una forma di protezione. E' prevista una deroga solo per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie ed alcune categorie vulnerabili.***
- 2. Del sistema di prima accoglienza nei CAS potranno beneficiare i richiedenti asilo, che non avranno più diritto all'insegnamento della lingua italiana, al sostegno psicologico e all'orientamento legale e sul territorio.***

Nuovi hotspots, centri governativi e CPR

- 1. Verranno create nuove strutture e i prefetti potranno individuare strutture provvisorie di accoglienza e strutture analoghe agli hotspot per trasferimenti.***
- 2. Saranno costruiti nuovi CPR, tutto entro il 31 dicembre 2025.***

Trattenimento

Per giustificare i trattenimenti si usa la locuzione “pericolo di fuga” che ci rimanda piuttosto al diritto penale più che ad una procedura per il riconoscimento di un diritto. Si prefigura ampia discrezionalità nel ravvisarlo ad es. nella mancanza di passaporto o di garanzie finanziarie.

Praticamente si espongono in questo modo al rischio di trattenimento quasi tutti quelli che arrivano.

In caso di revoca dell'accoglienza per gravi motivi e ove emergano i presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente è giustificato il trattenimento nei CPR. In tal caso, il prefetto dispone la revoca delle misure e ne dà comunicazione al questore ai fini dell'adozione del provvedimento di trattenimento.

Viene introdotta la possibilità del trattenimento del richiedente asilo durante la procedura accelerata di esame della domanda di asilo presentata alla frontiera al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

La protezione speciale

Cosa rimane della protezione speciale?

La protezione speciale rimane per chi non ha ottenuto la protezione internazionale ma non può essere comunque espulso o respinto perché nel paese di origine è a rischio la vita o potrebbe soffrire persecuzione e violazioni sistematiche di diritti umani, trattamenti inumani o tortura.

Viene abrogato il comma che disponeva che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine.

Viene introdotta la possibilità di ottenere la protezione speciale alle donne che vogliono sottrarsi alla costrizione o all'induzione al matrimonio per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

N.B. I permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale.

Permesso di soggiorno per calamità

Verrà riconosciuto solo per 6 mesi non più per “grave” calamità ma per calamità “contingente ed eccezionale” e sarà rinnovabile solo per ulteriori sei mesi e solo se rimarranno le condizioni di “eccezionale” calamità.

Permesso di soggiorno per cure mediche

Sono state modificate le condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l'espulsione; non si potrà procedere all'espulsione in presenza di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine” e non più in presenza di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”.

N.B. Non sarà più possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale, per calamità e per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Minori Stranieri Non Accompagnati

Permesso di soggiorno al compimento della maggiore età (art. 31 TUI)

Rilasciato per un anno e la conversione è possibile solo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa

E quindi

Il permesso per motivi di studio, di lavoro o per esigenze sanitarie o di cura avrà una durata massima di un anno.

La procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale

- ***Quando la domanda viene presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da persona proveniente da un paese considerato sicuro, oppure viene fermata per avere eluso o aver tentato di eludere i controlli, la procedura può essere svolta in loco e la CT decide entro 7 giorni dalla ricezione della domanda***
- ***Casi di inammissibilità della domanda di protezione***
Nel caso di domanda reiterata bisogna allegare nuovi elementi e nuove prove per rendere significativamente più probabile l'accoglienza della domanda

Ricorso all'autorità giudiziaria

Si potrà ricorrere in tribunale soltanto nei seguenti casi:

- ***in caso di diniego da parte della CT***
- ***in caso di manifesta infondatezza***

Non Si potrà ricorrere

- ***in caso di domanda inammissibile***

“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno”.

Entrato in vigore il 6 maggio 2023 e convertito in legge il 1 dicembre 2023

- In linea con una logica securitaria, stanZIA più finanziamenti alle forze di P.S., alle Forze Armate e alla creazione di nuovi CPR*
- Criteri più stringenti per l'accoglimento delle domande di protezione internazionale*

Ad esempio

in caso di domanda reiterata, nel caso in cui venga presentata durante la fase di esecuzione di un'espulsione, sarà il questore competente ad esaminarla con l'obbligo di sentire il presidente della C.T. e a dichiarare l'inammissibilità. L'espulsione non verrà sospesa automaticamente salvo la decisione di sospenderla da parte del questore, qualora rilevi nuovi elementi ai fini del riconoscimento della protezione o del divieto dell'espulsione ex art.19 TUI.

Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19 TUI, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.

In caso di allontanamento ingiustificato durante il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale

- ***È prevista la sospensione dell'esame della domanda e la riapertura per una sola volta entro 12 mesi.***
- ***nel caso in cui il richiedente non si presenti per la verifica dell'identità dichiarata e per la formalizzazione della domanda di protezione la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.***

- *Si prevede la possibilità di espellere i soggiornanti di lungo periodo per gravi motivi di pubblica sicurezza*
- *In caso di arrivi consistenti e ravvicinati prevede la possibilità di riempire i centri di accoglienza fino al doppio della loro capienza (quelli per persone minorenni fino al 50% della loro capienza) in deroga a qualunque norma su abitabilità e sicurezza degli immobili, e si rischia di configurare trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU.*
- *Si restringe l'accesso al gratuito patrocinio in alcuni casi di ricorso.*

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Viene stabilita una riduzione delle tutele e delle garanzie per i minori

«una pericolosa riduzione delle garanzie per loro previste dalla L. 47/2017 aumentando i rischi per la loro incolumità e i loro diritti fondamentali» (Save the children)

- con le nuove procedure sull'accertamento dell'età si pongono i minorenni a serio rischio di respingimento, detenzione ed espulsione illegittimi causati da un'errata valutazione dell'età.*
- un minore considerato arbitrariamente maggiorenne potrà essere in determinati casi, ad esempio se proviene da un Paese considerato "sicuro", destinatario di procedure accelerate e inserito perfino in centri detentivi.*

- *in casi di indisponibilità di strutture di accoglienza gli ultrasedicenni potranno essere collocati in Centri per adulti fino a un massimo di 150 giorni. Tale permanenza rischia di creare ansia e frustrazione, un prolungato senso di precarietà che può spingere all'allontanamento dalle strutture, ma soprattutto ritardi nell'accesso a diritti fondamentali, come l'istruzione, la tutela, il ricongiungimento con i propri cari o l'inserimento lavorativo.*
- *si estende da 30 a 45 giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture di prima accoglienza a loro destinate, si deroga al limite di capienza dei centri di accoglienza straordinaria per minori fino a un massimo del 50%.*